

Delibera n. 178/06

Criteria per la determinazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 agosto 2006

Visti:

- la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287
- il decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108 (di seguito legge n. 108/06) recante “*Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale*”;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 dicembre 2005;
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e con il Ministro della Salute, 27 gennaio 2006, con cui si definiscono i valori limite di emissioni in atmosfera con riferimento ai quali sono autorizzate all'esercizio, non oltre il 31 marzo 2006, le centrali termoelettriche di Rossano Calabro, Santa Barbara, Piombino, Livorno, Termini Imerese (sez. n. 4) e Montalto di Castro, di proprietà di Enel Produzione S.p.A.;
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e con il Ministro della Salute, 27 gennaio 2006, con cui si definiscono i valori limite di emissioni in atmosfera con riferimento ai quali sono autorizzate all'esercizio, non oltre il 31 marzo 2006, le centrali termoelettriche di Ostiglia (sez. n. 4), Monfalcone (sez. n. 3 e n. 4), Tavazzano (sez. n. 7 e n. 8) di proprietà di Endesa Italia S.p.A.;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e con il Ministro della Salute, 27 gennaio 2006, come modificato dal decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e con il Ministro della Salute, 9 febbraio 2006, con cui si definiscono i valori limite di emissioni in atmosfera con riferimento ai quali è autorizzata all'esercizio, non oltre il 31 marzo 2006, la sezione n. 4 della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Sud di proprietà di Tirreno Power S.p.A.;

- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e con il Ministro della Salute, 9 febbraio 2006, con cui si definiscono i valori limite di emissioni in atmosfera con riferimento ai quali sono autorizzate all'esercizio, non oltre il 31 marzo 2006, le centrali termoelettriche di Turbigio e di Sermide (sezioni n. 1 e n. 2) di proprietà di Edipower S.p.A.;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 21 giugno 2006, recante "Criteri e orientamenti per la determinazione degli eventuali maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108";
- le osservazioni pervenute all'Autorità in esito al precitato documento per la consultazione.

Considerato che:

- in seguito alle condizioni di crisi nell'approvvigionamento di gas naturale nel periodo gennaio-marzo 2006, la legge n. 108/06, ha imposto modifiche alle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile, con l'obiettivo di ridurre il consumo di gas naturale del settore elettrico e di garantire la sicurezza delle forniture di gas naturale alle famiglie ed alle imprese;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 108/06, è stata disposta, con successivi decreti ministeriali, la sospensione dall'obbligo di osservanza degli ordinari valori limite di emissioni per alcune centrali termoelettriche in grado di funzionare utilizzando olio combustibile e normalmente limitate, nel funzionamento con tale combustibile, dai rispettivi provvedimenti di autorizzazione all'esercizio;
- l'articolo 1, comma 4 della legge n. 108/06, ha prescritto a Terna S.p.A. (di seguito: Terna) di effettuare il dispacciamento degli impianti di generazione alimentati ad olio combustibile, nonché degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, e di predisporre su base settimanale, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, un programma di utilizzazione di tali impianti, imponendo vincoli alla presentazione delle offerte sui mercati elettrici;
- l'articolo 1, comma 5 della legge n. 108/06, ha attribuito all'Autorità il compito di definire, a titolo di oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti per il funzionamento degli impianti di generazione alimentati ad olio combustibile;

- l'ambito temporale di applicazione della legge n. 108/06 si estende dal 27 gennaio 2006, data dell'entrata in vigore del decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, al 31 marzo 2006;
- gli articoli 24, 25 e 26 della deliberazione n. 168/03 definiscono modalità e procedure attraverso le quali Terna, imponendo vincoli, sia in termini di prezzo che di quantità offerta, alle offerte presentate dagli operatori con riferimento alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, è in grado di modificare l'esito dei mercati e di determinare l'accettazione delle medesime offerte nei periodi in cui tali unità sono considerate essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
- con i programmi di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile che Terna ha predisposto ed inviato settimanalmente al Ministero delle Attività Produttive, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed all'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 108/06, sono state identificate le unità di produzione e le ore per le quali le medesime unità di produzione sono state chiamate a produrre energia elettrica al fine di ridurre il consumo di gas naturale;
- il primo giorno utile con riferimento al quale Terna ha predisposto un programma di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 108/06, è il 30 gennaio 2006;
- l'ultimo giorno utile con riferimento al quale Terna ha predisposto un programma di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 108/06, è il 24 marzo 2006;
- alla luce di quanto riportato nei precedenti alinea, la reintegrazione dei costi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06 debba essere prevista limitatamente al periodo compreso tra il 30 gennaio 2006 e il 24 marzo 2006.

Considerato, inoltre, che:

- i maggiori costi sostenuti da ciascun soggetto titolare di impianti di generazione di energia elettrica, alimentati ad olio combustibile, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 108/06, debbano essere determinati attraverso il confronto tra i costi sostenuti per la produzione di energia elettrica con tali impianti, in presenza dei vincoli imposti dalla medesima legge, e i costi che il medesimo soggetto avrebbe sostenuto per fornire, in assenza di tali vincoli, lo stesso quantitativo di energia elettrica, sia attraverso la produzione propria che attraverso l'acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico;
- data l'urgenza e la necessità di intervenire con decreto legge, non è stato possibile definire *ex ante* le condizioni e le regole per il dispacciamento delle unità di produzione utilizzate ai fini della riduzione dei consumi di gas naturale, né i criteri secondo i quali operare il riconoscimento dei maggiori costi; e che tale assetto ha introdotto alcune incertezze per gli operatori nell'attività di produzione di energia elettrica, quanto ai comportamenti da assumere per le offerte nel mercato elettrico all'ingrosso nel periodo di emergenza del gas naturale;

- i vincoli, imposti dalla legge n. 108/06, sono stati introdotti con tempi verosimilmente non compatibili con la modifica delle coperture dal rischio mercato da parte dei soggetti titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile.

Ritenuto opportuno:

- definire i criteri, cui dovranno conformarsi i procedimenti amministrativi condotti dalla Direzione Energia Elettrica dell’Autorità su istanza dei singoli produttori, per la determinazione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti per il funzionamento degli impianti di generazione alimentati ad olio combustibile nel periodo di efficacia della legge n. 108/06;
- includere, nella valutazione dei maggiori costi di cui all’articolo 1, comma 5 della legge n. 108/06, tra i costi relativi agli impianti di generazione alimentati ad olio combustibile esclusivamente i costi che non sarebbero stati sostenuti in assenza della medesima legge e che comprendono:
 - i costi variabili di generazione;
 - i costi fissi incrementali, ovvero i costi determinati dai vincoli imposti dalla legge n. 108/06 e limitatamente alla quota di tali costi non recuperabile successivamente al periodo di applicazione della medesima legge.
- utilizzare, nella valutazione dei maggiori costi di cui all’articolo 1, comma 5 della legge n. 108/06, il prezzo risultante nel mercato del giorno prima per la valorizzazione dei quantitativi di energia elettrica che sarebbero stati acquistati, in assenza dei vincoli imposti dalla legge n. 108/06, al fine di garantire la fornitura dello stesso quantitativo di energia elettrica

DELIBERA

1. di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
 - **credito di emissione di CO₂** è una quota per l’emissione di una tonnellata di anidride carbonica (EUA – *European Unit Allowance*) che può essere acquistata o venduta nell’ambito del sistema di scambi europeo istituito ai sensi della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2003/87/CE;
 - **deliberazione n. 168/03** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato;
 - **Testo integrato** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato ed integrato;

- **legge n. 108/06** è la legge 8 marzo 2006 di conversione del decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante “*Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale*”;
- **periodo di riferimento** è il periodo compreso tra le ore 00:00 del 30 gennaio 2006 e le ore 24:00 del 24 marzo 2006;
- **unità di produzione 108/06** sono le unità di produzione di energia elettrica alimentate ad olio combustibile, i cui programmi siano stati predisposti da Terna ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 108/06 e trasmessi al Ministero delle Attività Produttive, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed all'Autorità;
- **utente del dispacciamento ammesso** è il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento con riferimento ad unità di produzione 108/06 e che ha presentato, con riferimento alla medesima unità, richiesta di ammissione ai sensi del comma 3.2 del presente provvedimento.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere a reintegrazione dei maggiori costi sostenuti in applicazione della legge n. 108/06, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 della medesima legge.
- 2.2 Il presente provvedimento si applica unicamente alle unità di produzione 108/06.

Articolo 3

Modalità per la reintegrazione dei maggiori costi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n 108/06

- 3.1 Sono ammessi alla reintegrazione dei maggiori costi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06, secondo i criteri contenuti nel presente provvedimento, gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione 108/06.
- 3.2 Gli utenti del dispacciamento che intendano richiedere la reintegrazione dei costi ai sensi del comma precedente sono tenuti a presentare all'Autorità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, apposita richiesta di ammissione.
- 3.3 Alla richiesta di cui al precedente comma deve essere allegato l'elenco delle unità di produzione 108/06 per le quali è richiesta l'ammissione alla reintegrazione dei maggiori costi.
- 3.4 Il Direttore della Direzione Energia Elettrica dell'Autorità è responsabile del procedimento amministrativo avviato a seguito della richiesta di cui al precedente comma 3.2, e propone all'Autorità, per l'approvazione, i corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 108/06, determinati secondo i criteri di cui al presente provvedimento e richiedendo agli utenti del dispacciamento ammessi tutti i dati necessari al fine della suddetta determinazione.
- 3.5 I dati forniti dagli utenti del dispacciamento ammessi nell'ambito del procedimento di determinazione dei corrispettivi di cui al comma precedente sono resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

- 3.6 L'Autorità dispone, con proprio provvedimento, le modalità di erogazione delle somme spettanti, a valere sugli oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale.

Articolo 4

Criteria per la determinazione dei corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06

- 4.1 Per ciascun utente del dispacciamento ammesso il corrispettivo di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 108/06 è pari alla somma dei seguenti elementi:
- un corrispettivo a copertura dei costi fissi incrementali delle unità di produzione 108/06 incluse nel contratto di dispacciamento del medesimo utente che non sarebbero stati sostenuti in assenza dei vincoli imposti dalla legge n. 108/06 e limitatamente alla quota di tali costi non altrimenti recuperabile successivamente al periodo di applicazione della medesima legge;
 - un corrispettivo a copertura dei costi variabili di produzione delle medesime unità di produzione.
- 4.2 I costi fissi incrementali di cui al comma 4.1, lettera a), includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- i costi causati dal riavviamento delle unità di produzione 108/06 autorizzate all'esercizio in seguito alla legge n. 108/06;
 - i costi causati dalla modifica delle condizioni di funzionamento conseguente all'entrata in vigore della medesima legge.
- 4.3 I costi variabili di produzione di cui al comma 4.1, lettera b), includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il costo del combustibile;
 - la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x) come prescritto dalla legge del 27 dicembre 1997, n. 449 e sue successive modificazioni e integrazioni;
 - il corrispettivo per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19 del Testo integrato;
 - gli oneri relativi all'approvvigionamento di acqua per il ciclo termico, di reagenti, di additivi, e alla rimozione e allo smaltimento degli scarti di produzione;
 - l'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
 - i costi per l'acquisto dei crediti di emissione di CO₂;
 - i costi relativi alla partecipazione nel mercato elettrico.

Articolo 5

Criteria per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi variabili di generazione

- 5.1 Per ciascun utente del dispacciamento ammesso il corrispettivo a copertura dei costi variabili di generazione di cui al comma 4.1, lettera b), è pari a:

$$C_p = \max \left[0; \sum_{h=1}^n C_h \right]$$

dove:

- n è il numero delle ore appartenenti al periodo di riferimento;
- C_h è la componente del corrispettivo relativa a ciascuna ora del periodo di riferimento e pari a:

$$C_h = \sum_{i \in G^{olio}} ((CV_i^h - PZ_i^h) \cdot \Delta Q_i^h) - \sum_{j \in G^{gas}} ((CV_j^h - PZ_j^h) \cdot \Delta Q_j^h)$$

I parametri per la quantificazione della componente C_h in ciascuna ora sono determinati sulla base dei criteri definiti nei commi seguenti del presente articolo.

- 5.2 I parametri G^{olio} e G^{gas} di cui al precedente comma 5.1 rappresentano rispettivamente l'insieme delle unità di produzione 108/06 e l'insieme delle unità di produzione alimentate a gas naturale incluse nel contratto di dispacciamento dell'utente del dispacciamento ammesso. Le unità di produzione 108/06 in grado di produrre energia elettrica anche mediante utilizzo di gas naturale sono incluse in entrambi gli insiemi.
- 5.3 I parametri PZ_i^h, PZ_j^h di cui al precedente comma 5.1 rappresentano il prezzo di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima nella zona in cui le unità di produzione *i-esima* e *j-esima* risultano incluse.
- 5.4 Il parametro ΔQ_i^h di cui al precedente comma 5.1, rappresenta, per l'*i-esima* unità di produzione 108/06, il maggior valore tra zero e la differenza tra:
- la quantità di energia elettrica che l'unità di produzione ha effettivamente prodotto utilizzando olio combustibile;
 - la quantità di energia elettrica che l'unità di produzione avrebbe prodotto utilizzando olio combustibile in assenza della legge n. 108/06, determinata ai sensi del comma 5.5.
- 5.5 La quantità di cui al comma 5.4, lettera b), è posta pari:
- a zero per le unità di produzione autorizzate all'esercizio solo a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 108/06;
 - ad un valore determinato dal responsabile del procedimento amministrativo nell'ambito del procedimento di cui al comma 3.3 e sulla base dei dati dichiarati dall'utente del dispacciamento ammesso.
- 5.6 Il parametro ΔQ_j^h di cui al precedente comma 5.1 rappresenta, per la *j-esima* unità di produzione alimentata a gas naturale inclusa nel contratto di dispacciamento dell'utente del dispacciamento ammesso, il maggior valore tra zero e la differenza tra:
- la quantità di energia elettrica che l'unità di produzione avrebbe prodotto utilizzando gas naturale in assenza della legge n. 108/06 determinata ai sensi del comma 5.7;
 - la quantità di energia elettrica che l'unità di produzione ha prodotto utilizzando gas naturale.
- 5.7 La quantità di cui al comma 5.6, lettera a), è posta pari ad un valore determinato dal responsabile del procedimento amministrativo nell'ambito del procedimento di cui al comma 3.3 e sulla base dei dati dichiarati dall'utente del dispacciamento ammesso.
- 5.8 I parametri CV_i^h, CV_j^h rappresentano i costi variabili delle unità di produzione *i-esima* e *j-esima*.

- 5.9 Nel caso in cui si verifichi $\sum_{j=1}^{G^{gas}} \Delta Q_j^h > \sum_{i=1}^{G^{olio}} \Delta Q_i^h$ il parametro ΔQ_j^h viene posto pari a zero o ridotto per una quantità complessiva pari a $\left(\sum_{j=1}^{G^{gas}} \Delta Q_j^h - \sum_{i=1}^{G^{olio}} \Delta Q_i^h \right)$ a partire dagli impianti che presentano valori più bassi del parametro CV_j^h .
- 5.10 Qualora, a seguito della riduzione nei quantitativi prodotti con impianti a gas naturale di cui al comma 5.6, si determinino quantitativi di gas naturale nella disponibilità dell'utente del dispacciamento, ovvero di società aventi con il medesimo utente rapporti di controllo o collegamento riconducibili ad una delle fattispecie declinate nell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai fini della determinazione del parametro CV_j^h viene utilizzato, per i medesimi quantitativi, il rispettivo valore di mercato.
- 5.11 Ai fini della determinazione del valore di mercato di cui al comma 5.10, il responsabile del procedimento amministrativo di cui al comma 3.3, utilizza i prezzi dei contratti stipulati dall'utente del dispacciamento, ovvero dalle società controllate o collegate di cui al comma 5.10, per la cessione di gas con consegna nel medesimo periodo.
- 5.12 Ai fini della determinazione dei parametri CV_i^h, CV_j^h , il costo per l'acquisto dei crediti di emissione di CO₂ è posto pari alla media del prezzo medio giornaliero registrato nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006 dei crediti di emissione di CO₂ nei seguenti mercati europei:
- EEX - European Energy Exchange AG;
 - Nord Pool;
 - Powernext S.A.;
- ponderata per le quantità giornaliere scambiate nei medesimi mercati.

— * —

- Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e a Terna S.p.A.
- Di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore il giorno della sua prima pubblicazione.